

1.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Questo testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6 del R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito dalla L. 22 gennaio 1928, n. 290.

Al termine di podestà si è sostituito quello di sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(2) I reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda previsti da questo provvedimento sono stati esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(3) A norma dell'art. 4, comma 2, del D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222, per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi di questo decreto, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

A norma dell'art. 6, comma 2, del D.L.vo 25 novembre 2016, n. 222, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

Titolo I

Dei provvedimenti di polizia
e della loro esecuzione

Capo I

Delle attribuzioni
dell'autorità di pubblica
sicurezza
e dei provvedimenti di urgenza
o per grave necessità pubblica ⁽¹⁾

(1) Si vedano anche gli articoli da 1 a 7 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1. L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comu-

ni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di sicurezza pubblica sono esercitate dal prefetto o dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

2. ⁽¹⁾ Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al ministro per l'interno.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 27 maggio 1961, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.

3. ⁽¹⁾ Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno ⁽²⁾.

La carta d'identità ha durata di dieci anni ⁽³⁾ e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni ⁽⁴⁾. Le carte di identità di cui all'articolo 7 *vicies ter* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche ⁽⁵⁾ delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono ⁽⁶⁾. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della per-

sono cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

La carta di identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali ⁽¹¹⁾.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero ⁽¹²⁾.

A decorrere dall'1 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. unico della L. 18 febbraio 1963, n. 224.

⁽²⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, lett. a), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

⁽³⁾ Le parole: «cinque anni» sono state così sostituite dalle parole: «dieci anni», dall'art. 31, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133. A norma del successivo comma 2, la disposizione di questo comma si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

⁽⁴⁾ Questo periodo è stato inserito dall'art. 10, comma 5, lett. b), n. 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

⁽⁵⁾ Le parole: «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e» sono state così sostituite dalla attuali: «di cui all'articolo 7 vices ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» dall'art. 40, comma 2, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁽⁶⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

⁽⁷⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, lett. b), n. 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106.

⁽⁸⁾ Si veda il D.M. 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (Gazzetta ufficiale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2015).

⁽⁹⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 43, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98. A norma dell'art. 43, comma 1 bis, del medesimo provvedimento, il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

⁽¹⁰⁾ Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 8 bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2010, n. 25.

⁽¹¹⁾ Questo comma, già sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.

⁽¹²⁾ Questo comma, inserito dall'art. 10, comma 5, lett. c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106 è stato così sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁽¹³⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 11 ter, della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'art. 2, comma 6, della L. 16 giugno 1998, n. 191.

4. ⁽¹⁾ L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1962, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in relazione all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni corporali.

⁽²⁾ Si veda anche l'art. 7 del regolamento.

Capo II

Della esecuzione dei provvedimenti di polizia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si vedano anche gli articoli da 8 a 10 del regolamento.

5. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio della azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi

di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci ⁽¹⁾ dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.*

⁽²⁾ *Si veda l'art. 10 del regolamento fatto salvo dall'art. 3, comma terzo, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.*

7. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Si vedano l'art. 42 della Costituzione e l'art. 2045 del codice civile.*

⁽²⁾ *Si veda il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388, recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.*

Capo III

Delle autorizzazioni di polizia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano anche gli artt. da 11 a 18 del regolamento.*

8. Le autorizzazioni di polizia sono personali ⁽¹⁾: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'ap-

provazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 14.*

9. Oltre le condizioni stabilite dalla legge ⁽¹⁾, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

⁽¹⁾ *Pagamento della tassa di concessione governativa.*

10. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia ⁽¹⁾ debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ⁽²⁾.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 14.*

⁽²⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.*

12. [Le persone, che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all'obbligo predetto] ⁽¹⁾.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

(¹) *Questo comma è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.*

13. Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati (¹) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine (²).

(¹) *Le parole: «un anno, computato» sono state così sostituite dalle parole: «tre anni, computati» dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.*

(²) *Per il computo dei termini si veda l'art. 155 del c.p.c.*

14. Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia (¹).

(¹) *Per l'abolizione delle case di prostituzione, disposta dall' art. 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, non si fa più luogo alle dichiarazioni di locali di meretricio.*

Capo IV

Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 516 (¹).

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

(¹) *Questo comma è stato così sostituito dall'articolo 1 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

16. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei

locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempiimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

17. (¹) Salvo quanto previsto dall'articolo 17 *bis*, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non prevede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17 *bis*, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

(¹) *Questo articolo è stato così sostituito dall'articolo 2 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

17 bis. (¹) Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 *bis*, (²) 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, [123,] (³) 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, [escluse le attività previste dall'articolo 126,] (⁴) 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1 e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 1.032.

(¹) *Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.*

(²) *Le parole: «75 bis,» sono state inserite dall'art. 8, comma 3, della L. 18 agosto 2000, n. 248.*

(³) *Il riferimento all'art. 123 è stato soppresso dall'art. 46, comma 3, lett. a), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.*

(⁴) *Le parole riportate fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 37, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.*

17 ter. (¹) Quando è accertata una violazione prevista dall'articolo 17 *bis*, commi 1 e 2, e dall'articolo

lo 221 *bis* il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato ⁽¹⁾.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi precizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative ⁽²⁾.

Quando ricorrono le circostanze previste dall'articolo 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

⁽²⁾ L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 11 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, nella L. 30 maggio 1995, n. 203.

⁽³⁾ Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L. 29 marzo 2001, n. 135.

17 *quater*. ⁽¹⁾ Per le violazioni previste dall'articolo 17 *bis* e dall'articolo 221 *bis* consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'articolo 17 *ter*.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

17 *quinquies*. ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17 *bis* e 221 *bis* è presentato al prefetto.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 7 aprile 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, T.U. di P.S., nonché 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

17 *sexies*. ⁽¹⁾ Per le violazioni previste dagli articoli 17 *bis* e 221 *bis* è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'articolo 3 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si vedano anche, gli artt. 19 - 28 del regolamento, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive.

18. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico], devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per

il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata ⁽¹⁾.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103 a € 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola ⁽²⁾.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206 a € 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola ⁽²⁾.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo 1958, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.*

⁽²⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 10 giugno 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma.*

La Corte costituzionale, con altra sentenza n. 11 del 10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, secondo periodo nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

19. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme per il controllo delle armi.*

20. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si vedano gli artt. 24 e 25 del regolamento.*

23. Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Si vedano gli artt. 24 e 25 del regolamento.*

24. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possono essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza ⁽¹⁾.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da € 30 a € 413.

⁽¹⁾ *Si veda l'art. 26 del regolamento.*

Capo II

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Si vedano gli articoli da 29 a 32 del regolamento.*

25. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a € 51 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 18 marzo 1957, ha dichiarato la illegittimità costituzio-*

nale di questo articolo nella parte in cui prescrive l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 Cost.

(²) Per la contravvenzione di competenza del giudice di pace prevista da questo articolo si applica la pena pecuniaria dell'ammenda da € 774 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. c), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore di questa norma si vedano gli articoli 63-65 del medesimo provvedimento.

26. Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, e può prescrivere la osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni, sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni della legge e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini (¹).

(¹) Si veda l'art. 32 del regolamento.

Capo III

Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare (¹)

(¹) Si vedano gli articoli da 33 a 43 del regolamento.

28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio (¹) la raccolta, la detenzione e la vendita (²) (³), senza licenza del ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte (⁴) (⁵).

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei ma-

teriali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni (⁶) (⁷) (⁸).

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro (⁹) (⁸).

(¹) La parola: «l'assemblaggio» è stata inserita dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

(²) Le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono state così sostituite dalle attuali: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita» dall'art. 1 ter, comma 3, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(³) A norma dell'art. 1 ter, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. Serie gen. - n. 48 del 27 febbraio 2006), tali disposizioni si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del medesimo D.L. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

(⁴) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 ter, comma 3, lett. b), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(⁵) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

(⁶) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 ter, comma 3, lett. c), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

(⁷) Le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 (N.d.R.: € 103) a lire 800.000 (N.d.R.: € 413)» sono state così sostituite dalle attuali: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila» dall'art. 1 ter, comma 3, lett. d), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Le parole: «e con la multa da euro cinquecento a euro tremila» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro», dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

Si segnala altresì che nella sostituzione delle parole non è stata inserita la congiunzione "e" senza la quale la frase non risulta corretta.

29. Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV Delle armi ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si vedano gli artt. da 44 a 80 del regolamento e la L. 2 ottobre 1967, n. 895. L'art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, ha triplicato le pene stabilite dal codice penale e dal presente T.U. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi.

30. Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti.

31. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra all'articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, ⁽¹⁾ introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo ⁽²⁾.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La parola: «assemblarle,» è stata inserita dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

⁽²⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3 sexies, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

⁽³⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

31 bis. ⁽¹⁾ 1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio ⁽²⁾.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità ⁽²⁾.

3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

[4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

⁽²⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

⁽³⁾ Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

32. Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a € 516.

33. (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 110 contenente norme per il controllo delle armi.*

34. Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

35. ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1 *bis*, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

⁽¹⁾ *Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.*

Si riporta il testo precedente: «Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 129.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a € 129.».

(²) Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, conv. nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di P.S. ai sensi dell'art. 58, primo comma, Reg. P.S. e salvo l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 38.

(³) L'art. 3, comma 3 bis, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, stabilisce che al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplosive, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 di questo provvedimento, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

36. Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionarî di armi da guerra.

37. (¹) È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

(¹) A norma dell'art. 163, comma 2, lett. a), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio della licenza di

vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è di competenza dei comuni.

A norma dell'art. 163, comma 4, dello stesso D.L.vo, di questi provvedimenti è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

38. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'art. 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere (¹) (²) deve farne denuncia (³) (⁴) entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata (⁵). La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni (⁶) (⁷) (⁸).

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico (⁹).

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39 (¹⁰).

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia (¹⁰).

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Per la detenzione abusiva di armi si veda l'art. 697 c.p.

⁽²⁾ Per la detenzione di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l'art. 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 10 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, che prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da € 206 a € 1.549.

Per l'art. 10, comma 6, della L. 18 aprile 1975, n. 110, senza licenza di collezione non si possono detenere più di tre armi comuni da sparo e sei armi di uso sportivo.

⁽³⁾ Per l'omessa denuncia di materie esplodenti si veda l'art. 679 c.p.

⁽⁴⁾ Si veda anche la L. 2 ottobre 1967, n. 895, contenente disposizioni per il controllo delle armi.

⁽⁵⁾ Le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento» sono state così sostituite dalle attuali: «ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata» dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

⁽⁶⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3 septies, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

⁽⁷⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto a), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

Si riporta il testo precedente: «Chiunque detiene armi, munizioni, o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri.»

⁽⁸⁾ A norma dell'art. 3, comma 3 novies, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43, chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi di questo comma, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

⁽⁹⁾ Per quanto riguarda i limiti alla detenzione delle munizioni senza denuncia si veda l'art. 26 della L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme sul controllo delle armi.

⁽¹⁰⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), punto b), del D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1 luglio 2011.

39. Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, de-

nunciare ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ⁽¹⁾.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'art. 12 del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

⁽²⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.

40. Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per l'omessa consegna di armi e munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, si veda l'art. 3 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, che prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da € 206 a € 1.549.

⁽²⁾ L'art. 12 del D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 7, prevede che il prefetto competente per territorio, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, può con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

41. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo ai fini delle perquisizioni domiciliari è stato espressamente richiamato dall'art. 225 disp. att. c.p.p.